



GIUNTA REGIONALE

**DETERMINAZIONE n. DPC026/ 177**

**del 28.06.2018**

**DIPARTIMENTO: OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E  
POLITICHE AMBIENTALI**

**SERVIZIO: GESTIONE DEI RIFIUTI**

**UFFICIO: ATTIVITA' TECNICHE**

**OGGETTO:** D.Lgs del 03.04.2006 n.152, L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. Aggiornamento D.D. DPC026/316 del 20.12.2017 inerente il rinnovo all'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio ubicato nel comune di Ortona (CH).

**Ditta ECOTEC s.r.l.**

**Sede legale:** C.da Tamarete Z.I. 66026 Ortona (CH) – P.I. 01623670690

**Sede Operativa:** C.da Tamarete Z.I. 66026 Ortona (CH) - Coordinate geografiche N. 42°19'06.97" – E 14°22'13.77"

**Operazioni:** D15-R13, recupero, operazioni R4 e pretrattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche prodotti da terzi.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**PREMESSO** che:

- con D.D. n. DPC026/316/20/12/2017 è stato rinnovato l'esercizio dell'impianto di stoccaggio provvisorio ubicato nel comune di Ortona (CH);
- con nota datata 25.05.2018 acquisita agli atti del SGR in data 25.05.2018 al prot. n. 0150588/18, la Ditta ha segnalato alcune imprecisioni contenute nel parere tecnico espresso ai fini del rinnovo (prot. regionale n. 019759/17 del 25.07.2017), per le quali si sottopone al S.G.R. una richiesta di rettifica, in particolare ha chiesto di:
  - inserire nel provvedimento di rinnovo il codice CER 160305, presente nell'Autorizzazione DN3/84 del 10/07/2007 ma non trascritto nel rinnovo, in quanto fa parte dei codici CER autorizzati;
  - correggere la nota 3 precisando che l'operazione consentita non è l'R3, ma R4;
  - correggere la nota 4 precisando che l'operazione consentita non è l'R3, ma R4;
  - precisare che la fase R12, anche se non esplicitamente citata nella vecchia autorizzazione in quanto all'epoca non prevista, è stata sempre autorizzata in quanto descritta sia nella relazione tecnica (parte integrante dell'Autorizzazione) sia nello schema di flusso allegato dove si evidenziano operazioni di cernita, selezione, ecc...;

chiedendo infine all'ARTA di voler inviare il relativo parere;

**VISTO** il relativo espresso dall'Arta Abruzzo Distretto Provinciale di Chieti acquisito al SGR in data 05.06.2018 al prot.180609/18, contenente l'elenco dei rifiuti autorizzati debitamente corretti con l'inserimento del codice CER 16 03 05 (già presente nell'elenco dei codici oggetto di rinnovo), con la descrizione delle attività autorizzate, e le relative note rettifiche (riportato nel dispositivo);

**RITENUTO**, pertanto, di procedere ad una parziale rettifica e revisione del provvedimento in questione, rielaborando una nuova determina integrata e corretta, revocando la D.D. n. DPC026/316 del 20.12.2017;

**RICHIAMATA** la L.R. 23.01.2018, n. 5 “*Norme a sostegno dell'economia circolare. Adeguamento Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR)*”;

**VISTO** il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., avente per oggetto: “*Norme in materia ambientale*” ed in particolare:

- l’art. 196 “*Competenze delle Regioni*”;
- l’art. 208 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero di rifiuti*”;

**RICHIAMATE** le disposizioni comunitarie introdotte con Regolamento della Commissione UE 1179/2012, c.d. “*end of waste*”- criteri per determinare quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti, e con Regolamento del Consiglio UE 333/2011 concernente criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti, direttamente applicabili agli Stati membri della Comunità Europea, senza necessità di recepimento;

**RICHIAMATE** le disposizioni vigenti relative all’elenco europeo dei rifiuti introdotte con Regolamento UE 1357/2014, con Decisione UE 955/2014 e con legge 11.08.2014, n. 116;

**RICHIAMATO** il Regolamento (UE) n° 1357/2014 che ha rivisto le caratteristiche di pericolo - entrato in vigore il 01 giugno 2015;

**VISTA** la L.R. 19.12.2007, n. 45 “*Norme per la gestione integrata dei rifiuti*” e s.m.i. ed in particolare l’art. 45 “*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti*”;

**RICHIAMATI** gli adempimenti e gli obblighi derivanti dalle vigenti normative che regolano il sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (S.I.S.T.R.I.), come disciplinato dall’art. 188-ter del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 25.07.2005, n. 151 avente per oggetto “*Attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti*” e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 14 marzo 2014, n. 49 avente ad oggetto: “*Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAAE)*”;

**VISTA** la D.G.R. 28.04.2016, n. 254 avente per oggetto: “*D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. – L.R. 19.12/2007, n. 45 e s.m.i. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n. 790 del 03/08/2007 – DGR n. 808 del 31/12/2009 e DGR n. 656 del 16/09/2013*”;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 1227 del 29/11/2007 e s.m.i., avente per oggetto: “*D.Lgs. 3.04.2007, n. 152 e s.m.i. – requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti. Disciplina transitoria*”;

**VISTA** la D.G.R. n. 1192 del 04.12.2008 e s.m.i., avente per oggetto: “*L.R. 19.12.2007, n. 45, commi 10, 11 e 12 - Direttive in materia di varianti degli impianti di smaltimento e/o recupero di rifiuti*”;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 778 del 11.10.2010, inerente: “*Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione*”;

**VISTO** il D.M. n. 145 del 01.04.1998 concernente: “*Regolamento recante norme per la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei rifiuti ai sensi degli articoli 15, 18, comma 2, lettera e) e comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 109 del 13.05.1998;

**RICHIAMATO** il D.M. n. 148 del 01.04.1998 avente per oggetto: “*Regolamento recante l’approvazione del modello dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli articoli 12, 18, comma 2, lettera m) e 18, comma 4, del D. Lgs. 05.02.1997, n. 22*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 110 del 14.05.1998;

**VISTO** il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 inerente “*Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’art.38, comma 2, del D.L. n. 112 del 2008 convertito, con modificazioni alla legge n. 133 del 2008*”;

**VISTA** la Circolare Ministeriale n. GAB/DEC/812/98 del 04.08.1998 avente per oggetto: “*Circolare esplicativa sulla compilazione dei registri di carico scarico dei rifiuti e dei formulari di accompagnamento dei rifiuti*”

*individuati, rispettivamente, dal decreto Ministeriale 01.04.1998, n. 145, e dal D.M. 01.04.1998, n. 148”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (G.U.) n. 212 del 11.09.1998;*

**RICHIAMATE** le Determinazioni:

1. **n° DN3/84 del 10/7/2007**, con la quale la ditta risulta autorizzata alla realizzazione e l'esercizio di un impianto di stoccaggio provvisorio (D15-R13), recupero (R3-R4) e pretrattamento di rifiuti non pericolosi e pericolosi, anche prodotti da terzi;
2. **n° DN3/38 del 22/2/2008**, con la quale la Ecotec s.r.l. risulta autorizzata (in riferimento alla Determina di cui al punto 1.), con modifiche non sostanziali alla installazione di un nuovo macchinario, come da planimetria datata 14/12/2007;
3. **n° DPC026/69 del 12/4/2016**, con la quale il SGR prende atto delle varianti non sostanziali di cui alla Determina DN3/38 del 22/2/2008 comunicate dalla ditta in oggetto e riportate nel disposto autorizzatorio;
4. **n° DPC026/316 del 20/12/2017**, con la quale il SGR ha provveduto a rinnovare le attività riconducibili all'interno dell'impianto di stoccaggio provvisorio ubicato nel comune di Ortona (CH);

**RICHIAMATI** i Regolamenti UE N. 333/2011 e N. 715/2013 che stabiliscono i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici (rottami di ferro, acciaio e alluminio, inclusi i rottami di leghe di alluminio cessano di essere considerati rifiuti e sono “riqualificati” come materia prima seconda (MPS);

**RICHIAMATA**, altresì, la Circolare esplicativa n. 4/2011, del SGR volta a fornire indicazioni utili per una corretta applicazione dei Regolamenti sopra richiamati;

**VISTO** il Piano Regionale per la Tutela e la Qualità dell'Aria, approvato con DGR n. 79/4 del 25.09.2007 e s.m.i.;

**RICHIAMATA** la D.G.R. n. 621 del 27.10.2017 che ha revocato il precedente provvedimento n. 778 dell'11.10.2010 *“Direttive regionali in materia di comunicazione dei dati riferiti al sistema impiantistico per la gestione dei rifiuti. Approvazione”*;

**VISTA** la Legge 447 del 26.10.1995 *“Legge quadro sull'inquinamento acustico che definisce e delinea le competenze sia degli Enti pubblici che esplicano le azioni di regolamentazione, pianificazione e controllo, sia dei soggetti pubblici e/o privati, che possono essere causa diretta o indiretta di inquinamento acustico”*;

**VISTA** la L.R. 29 luglio 2010, N. 31 - CAPO V in materia di *“acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia”*;

**VISTO** il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, e le successive norme attuative che hanno aggiornato l'elenco delle attività soggette alle normative antincendio;

**RICHIAMATA** la recente modifica al “Codice Antimafia” di cui al D. Lgs. 159/2011 in materia di documentazione antimafia, introdotta dal D.Lgs. 15/11/2012, n. 218, pubblicato in G.U.R.I. n. 290 del 13/12/2012, in vigore dal 13/02/2013 relativamente alle disposizioni del libro II, concernente la documentazione antimafia;

**RICHIAMATO** l'art. 157, comma 2, del D.Lgs. n. 230/1995 “Sorveglianza radiometrica”;

**CONSIDERATO** che dall'esame della documentazione prodotta dalla Ditta ECOTEC s.r.l. dalle risultanze dell'istruttoria e dalla lettura dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, non risultano elementi ostativi al rilascio del rinnovo dell'autorizzazione della predetta Società;

**RITENUTO** di procedere nel senso sopra descritto, anche al fine di assicurare, per quanto di competenza, il rispetto dei termini previsti dalla legge;

**VISTA** la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

**VISTA** la Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

**VISTA** la L.R. 14/09/1999, n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”, e s.m.i.;

**VISTO** il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

**ACCERTATA** la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

#### **D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- 1) **di PRENDERE ATTO** del parere tecnico dell’Arta Abruzzo - Dipartimento Provinciale di Chieti del 05.06.2018 prot. n. 180609/18, contenente l’elenco dei rifiuti autorizzati debitamente corretti con l’inserimento del codice CER 16 03 05 (già presente nell’elenco dei codici oggetto di rinnovo), con la descrizione delle attività autorizzate, nonché con le relative note rettifiche, **(parte integrante e sostanziale del presente provvedimento)**;
- 2) **di SOSTITUIRE** integralmente per i motivi di cui in premessa, la D.D. n. DPC026/316 del 20.12.2017, con un nuovo provvedimento, al fine di includere quanto indicato al precedente punto **1)**;
- 3) **di STABILIRE** che validità temporale della presente autorizzazione è direttamente collegata alla validità temporale della D.D. n. DPC026/316 del 20.12.2017 di cui si richiamano, tutte le ulteriori condizioni e prescrizioni, salvo quanto modificato al precedente punto **1)**;
- 4) **di PRECISARE** che la presente autorizzazione è prorogabile nelle forme stabilite dal D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e dalla L.R. n° 45/07 e s.m.i., su istanza motivata da parte della Ditta interessata;
- 5) **di RICHIAMARE** il precedente parere Arta Abruzzo - Distretto Provinciale di Chieti prot. n. 0197597/17 del 25.07.2017 e **STABILIRE** che il presente provvedimento è condizionato al rispetto delle prescrizioni dettate nello stesso, che qui di seguito si riportano:  
a condizione che nell’esercizio delle attività, la ditta Ecotec s.r.l. adotti tutti gli accorgimenti per la tutela dell’ambiente ed operi nel rispetto:
  - delle normative vigenti in materia ambientale;
  - delle modalità di gestione descritte nella relazione tecnica, per un **totale annuo di 60.000 ton di rifiuti non pericolosi e pericolosi**, e per la **capacità istantanea** di stoccaggio di **3.689 tonnellate**;
  - delle prescrizioni sotto riportate;

In generale:

- dovranno essere rispettati gli elaborati tecnici, nonché quanto descritto nella documentazione prodotta, revisionata ed aggiornata ed integrata, purché non in contrasto con quanto di seguito prescritto;
- la gestione dell’attività dovrà essere disciplinata dal dettato della normativa ambientale attualmente vigente in materia di rifiuti, acqua, aria, rumore, terreno, con l’obbligo, per la ditta, di adeguarsi a successive modifiche ed integrazioni della normativa stessa;
- dovrà essere predisposta, se non esistente, una barriera arborea-arbustiva, costituita da essenze autoctone, lungo tutto il perimetro dell’area dell’insediamento produttivo. Tale barriera non dovrà avere un’altezza inferiore a metri due. Dalla messa a dimora di tale barriera, dovrà essere prevista l’irrigazione, la fertilizzazione, la potatura sanitaria e la manutenzione ordinaria per 5 anni, con sostituzione delle fallanze di anno in anno;

#### **PER LA MATRICE ACQUE DI SCARICO**

La Ditta Ecotec s.r.l., sino all’ottenimento dell’autorizzazione allo scarico dall’Ente gestore, dovrà raccogliere e conferire periodicamente le acque di dilavamento dei piazzali (in quanto rifiuti liquidi), ad impianti terzi autorizzati.

Qualora intenda trattare i suddetti reflui, la Ecotec. S.r.l. dovrà:

1. installare l'impianto di depurazione delle acque meteoriche di dilavamento del piazzale aziendale (prima e seconda pioggia). Dovrà essere previsto un punto per il controllo dello scarico, che dovrà risultare sempre accessibile ed idoneo ad un'agevole esecuzione delle operazioni di campionamento;
2. gli scarichi dei reflui dovranno essere regolarmente autorizzati dall'ente gestore, o nel caso di scarico su corpi idrici superficiali da Provincia e/o RASGR;
3. la gestione tecnica ed amministrativa degli scarichi idrici, dovrà rispettare il dettato del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. e della L.R. n° 31/2010;
4. la ditta dovrà predisporre subito a monte della immissione delle acque meteoriche non contaminate e di provenienza dei tetti nel recettore finale, un punto per il controllo dello scarico, che dovrà risultare sempre accessibile ed idoneo ad un'agevole esecuzione delle operazioni di campionamento;
5. le griglie di raccolta delle acque meteoriche dovranno risultare costantemente pulite, in modo da garantire il regolare deflusso delle stesse e le operazioni di pulizia dovranno essere annotate su apposito registro sottoscritto dal legale rappresentante;
6. le acque dei pluviali dei tetti dovranno essere raccolte separatamente da quelle di dilavamento piazzale e dovranno essere convogliate all'esterno dell'impianto di depurazione;
7. relativamente al depuratore ed ai **tempi di svuotamento**, il gestore debba attenersi a quanto di seguito disposto:
  - di prevedere un serbatoio di accumulo opportunamente dimensionato oltre che una sezione di sedimentazione seguita da un disoleatore con filtro a coalescenza per la separazione degli oli;
  - di svuotare la vasca di raccolta (serbatoio di accumulo iniziale) a partire dalle 48 ore successive l'evento meteorico ed entro le 72 ore successive dall'evento stesso, al fine di avere la disponibilità dell'intero volume necessario per gli eventi meteorici successivi;
  - di effettuare il controllo dello scarico con frequenza annuale dal pozzetto di ispezione (fiscale) e di trasmettere le risultanze analitiche al Distretto scrivente;
  - su tali acque di scarico (previa autorizzazione dell'Ente Gestore e/o Amministrazione Provinciale), la ditta in oggetto dovrà indirizzare la ricerca principalmente sui parametri di seguito elencati: solidi sospesi totali, metalli, idrocarburi totali, BOD, COD, saggio di tossicità acuta, riferendoli ai limiti di cui alla tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (scarico in fogna/corpo idrico superficiale) oltre che gli altri parametri imposti dalla normativa vigente e/o imposti dagli Enti autorizzatori.

## EMISSIONI IN ATMOSFERA

Dalla documentazione fornita la ditta Ecotec s.r.l. non ha punti di emissione in atmosfera.

Per la gestione ed il contenimento delle **emissioni polverose diffuse** vengono fatte salve le misure mitigative previste nella Parte I, Allegato 5 alla Parte V del D.Lgs. 152/06.

- le emissioni diffuse in atmosfera, relative alle varie fasi di stoccaggio e movimentazione di materiale in ingresso e in uscita, dovranno essere opportunamente tutelate da idonei sistemi di contenimento delle polveri. A tale scopo potranno risultare utili, oltre alle misure di mitigazione proposte dalla Ditta e recepite dal presente parere come prescrizioni da imporre alla Ditta medesima, altre indicazioni date dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Inoltre, le vie di accesso all'impianto e le aree all'interno della piattaforma, dove generalmente si avrà un flusso regolare di veicoli, dovranno, altresì, essere tenute pulite da materiali polverulenti;
- devono essere prese tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni diffuse e tutti gli accorgimenti necessari per impedire eventuali disturbi e/o molestie olfattive all'igiene dell'eventuale abitato limitrofo, in linea con le migliori tecnologie disponibili;
- le stesse emissioni diffuse non devono incidere sulla salubrità delle condizioni ambientali;
- i programmi gestionali delle sorgenti emissive diffuse devono tener conto, oltre di quanto indicato dal Testo Unico Ambientale, anche di quanto previsto al punto 2.2 dell'Allegato IV, Parte 2, al Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro nel cui campo di applicazione ricade l'Azienda.

## VALUTAZIONE IMPATTO ACUSTICO

Il Distretto si riserva di trasmettere a codesto spett.le Servizio Gestione Rifiuti, una volta acquisita la valutazione dell'Ufficio preposto ARTA di Pescara, il parere con eventuali prescrizioni relativa alla valutazione della matrice **acustica**.

## MATRICE ACQUE SOTTERRANEE

In materia di **acque sotterranee**

- per il controllo delle acque sotterranee, sui piezometri di cui a monte e a valle idrogeologica delle aree di stoccaggio dei rifiuti, dovranno essere effettuate delle verifiche analitiche al fine di stabilire la qualità chimica della matrice acqua sotterranea, al fine di avere un quadro dello stato chimico-ambientale. La lista degli analiti da ricercare, dovrà comprendere tutti i parametri riportati nella seguente Tabella:

ANALITI	ACQUE SOTTERRANEE
Alluminio	x
Antimonio	x
Argento	x
Arsenico	x
Berillio	x
Cadmio	x
Cobalto	x
Cromo totale	x
Cromo VI	x
Ferro	x
Mercurio	x
Nichel	x
Piombo	x
Rame	x
Selenio	x
Stagno	x
Manganese	x
Tallio	x
Vanadio	x
Zinco	x
Composti Organici Aromatici	x
IPA	x
Alifatici Clorurati Cancerogeni	x
Alifatici Clorurati non Cancerogeni	x
Alifatici Alogenati Cancerogeni	x
Fenoli e Clorofenoli	x
Idrocarburi	x

- Le analisi di caratterizzazione delle acque di falda dovranno essere ripetute con cadenza biennale e le risultanze analitiche dovranno essere trasmesse a questo Distretto;

- 6) **di STABILIRE** che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 208 comma 13) del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. e dell'art. 45, comma 16) della Legge Regionale 19/01/2007, n. 45 e s.m.i.;
- 7) **di PRESCRIVERE** che nell'impianto oggetto della presente autorizzazione non possono essere esercitate altre attività, ancorché afferenti alla gestione dei rifiuti così come già previsto dalle vigenti norme regionali, ogni modifica agli impianti e/o alle attività di gestione deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Abruzzo;
- 8) **di PRECISARE** che la presente autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti ulteriori prescrizioni:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;
  - devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a favorire il riciclo, il riutilizzo ed il recupero di materie prime ed energia;

- deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
- 9) **di RISERVARSI** di adottare in merito alla Valutazione di impatto acustico, eventuali provvedimenti, all'atto della acquisizione di uno specifico parere di Arta Abruzzo;
  - 10) **di PRESCRIVERE**, al fine di evitare la presenza, la gestione e lo smaltimento di sorgenti radioattive o materiali contaminati fuori dalle condizioni previste dal D.Lgs. 230/95 e s.m.i., per determinare l'eventuale presenza di radionuclidi nel materiale conferito negli impianti e per limitare e salvaguardare il personale impegnato dalle eventuali esposizioni radioattive, alla Società beneficiaria del presente provvedimento quanto segue:
    - di installare presso l'impianto attrezzature per il controllo radiometrico dei rifiuti conferiti e di inviare apposita informativa di conoscenza alle Province e ai distretti dell'ARTA di riferimento;
    - di individuare e realizzare aree attrezzate all'interno degli impianti, o in zone esterne accessorie; ai fini dell'esecuzione di tutte le verifiche/attività previste dalle procedure di sorveglianza radiometrica;
    - di nominare un tecnico incaricato quale Esperto Qualificato in radioprotezione ex D.Lgs 230/95, con compiti di supporto all'azienda nell'istituzione del sistema di sorveglianza e del Piano di Intervento, nonché per il rilascio delle previste attestazioni;
    - di stabilire in **sei mesi** i tempi per l'organizzazione del sistema di verifica e controllo radiometrico e di acquisto della strumentazione necessaria ed **altri sei mesi** per la messa in funzione degli impianti e formazione del personale;
  - 11) **di RICHIAMARE** la Ditta interessata al rispetto, per quanto applicabili, degli obblighi previsti dall'art. 189 (*Catasto dei rifiuti*) e dell'art. 190 (*Registro di carico e scarico*) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e alla trasmissione con cadenza semestrale, alla Provincia di Chieti ed all'ARTA - Distretto Provinciale di Chieti di una comunicazione concernente la quantità dei rifiuti movimentati, la provenienza e la loro destinazione, distinguendo quelli provenienti dalla Regione da quelli fuori Regione, in conformità con le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 778 del 11/10/2010;
  - 12) **di RICHIAMARE** all'osservanza delle norme che disciplinano il D.M. 17 dicembre 2009 – "*Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – Sistri*" e s.m.i. istituito ai sensi dell'art. 188 ter del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.;
  - 13) **di RICHIAMARE** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di pile ed accumulatori di cui al D.Lgs. 20.11.2008, n. 188 e al D.M. 24.01.2011, n. 20;
  - 14) **di RICHIAMARE** il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 14 marzo 2014 n. 49 per la regolamentazione del sistema di gestione dei rifiuti derivanti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
  - 15) **di OBBLIGARE** la Ditta ECOTEC SRL, beneficiaria della presente autorizzazione, al possesso delle garanzie finanziarie secondo gli importi stabiliti dalla DGR n. 254/16, per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
  - 16) **di FARE SALVE** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, obbligatorie per legge, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine eventuali diritti di terzi;
  - 17) **di FARE SALVI** altresì, i successivi accertamenti che saranno effettuati dal Servizio Gestione Rifiuti in ordine alla sussistenza dei requisiti soggettivi ai sensi della D.G.R. 29/11/2007, n.1227 e alla insussistenza delle cause ostative previste dal D.Lgs.6 novembre 2011, n. 159 e s.m.i. – "*Codice antimafia*";
  - 18) **di REDIGERE** il presente provvedimento in n. 1 originale, che viene notificato, ai sensi di legge, alla Società beneficiaria per il tramite del SUAP territorialmente competente;

- 19) **di TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Comune Ortona (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, all'A.R.T.A. – Sede Centrale di PESCARA ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di CHIETI;
- 20) **di TRASMETTERE** altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;
- 21) **di DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.), e per esteso, sul web della Regione Abruzzo – Gestione dei Rifiuti e Bonifiche.

**Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.**

**IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO**

(Marco FAMOSO)

[Firmato elettronicamente]

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

(Dott. Franco GERARDINI)

[Firmato digitalmente]